

REGOLAMENTO N. 9 DEL 14 NOVEMBRE 2007 IN MATERIA DI USO DI DENOMINAZIONE ASSICURATIVA DI CUI ALL'ART. 308 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**Esiti della pubblica consultazione****Roma, 14 novembre 2007**

Il 7 settembre 2007 l'ISVAP ha reso disponibile per la pubblica consultazione sul proprio sito internet la bozza di regolamento in materia di uso di denominazione assicurativa di cui all'articolo 308 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice").

L'Autorità ha ricevuto i contributi di UNAPASS, Unione Nazionale Agenti professionisti di assicurazione, e di SNA, Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione.

I contributi ricevuti, integralmente disponibili sul sito internet dell'Autorità, sono riassunti nel seguito, riportando per ciascuno di essi le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del regolamento n. 9 del 13 novembre 2007, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni ed ai suggerimenti pervenuti, laddove condivisi.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICHI ARTICOLI**Art. 3 (Utilizzo riservato della denominazione)**

UNAPASS esprime apprezzamento per la scelta dell'ISVAP di vietare l'uso dei termini "assicurazione" e similari ai soli soggetti estranei al comparto assicurativo, equiparando gli intermediari alle imprese di assicurazione nell'utilizzo legittimo di tali termini.

Ritiene tuttavia che, oltre alle ipotesi di utilizzo "in deroga" ai sensi del terzo comma dell'articolo 308, l'Autorità abbia disciplinato anche le ipotesi di "utilizzo riservato" ai sensi dei commi primo e secondo dello stesso articolo, sebbene non oggetto del potere regolamentare.

Le osservazioni di UNAPASS sull'ambito di applicazione del Regolamento non sono condivisibili. L'articolo 3 del Regolamento non è innovativo né integrativo rispetto al testo del Codice, ma si limita ad esplicitare il contenuto delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 308, definendone con maggiore puntualità l'ambito di applicazione.

Con riguardo al medesimo articolo 3, UNAPASS ha proposto di aggiungere nel corpo del testo l'inciso "*nella denominazione o in qualsiasi comunicazione al pubblico*" al fine di chiarire l'ambito di applicazione della riserva.

Proposta accolta, in quanto conforme alle espressioni utilizzate dall'articolo 308 del Codice.

Art. 4 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate per l'esistenza di controlli amministrativi)

UNAPASS sostiene che l'ipotesi di utilizzo legittimo regolata dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento non si applichi agli intermediari di assicurazione "non operativi" in quanto condiziona la liceità dell'uso dell'espressione riservata dell'articolo 3, comma 1, alla circostanza che dalla documentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l'esercizio dell'attività di intermediazione.

Proposta accolta, limitatamente alla possibilità per gli intermediari non operativi di mantenere le espressioni riservate nella ragione o denominazione sociale.

Art. 5 (utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate in base ad elementi di fatto)

UNAPASS ritiene che l'articolo 5 debba essere riformulato in modo da circoscrivere ulteriormente il novero dei soggetti "non assicurativi" legittimati ad utilizzare le denominazioni riservate. In particolare, suggerisce di specificare che l'uso della locuzione riservata debba, non solo essere accompagnato da espressioni idonee ad escludere confusione sull'attività concretamente svolta, come indicato nella versione dell'articolo 5 in pubblica consultazione, ma anche essere coerente con l'oggetto sociale dell'impresa.

Proposta accolta. Si ritiene che la nuova formulazione risponda all'esigenza di circoscrivere con la massima chiarezza l'ambito del legittimo utilizzo delle espressioni riservate.

SNA osserva che l'utilizzo di denominazioni inerenti all'attività assicurativa debba essere esclusivamente riservato ai soggetti legittimati a svolgere tale attività ed esprime un giudizio negativo sulla possibilità di utilizzo legittimo della denominazione assicurativa da parte di altri soggetti, in presenza di elementi di fatto.

Le osservazioni di SNA, volte ad eliminare in radice ogni possibilità di utilizzo legittimo delle denominazioni riservate in presenza di elementi di fatto, non sono state accolte in quanto il legislatore, con il comma terzo dell'articolo 308 del Codice delle Assicurazioni, ha ritenuto in astratto che idonei elementi di fatto possano costituire un valido presupposto per escludere il rischio di confusione in merito alla attività svolta.